I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 300/76 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2577/75 [2], in particolare l'articolo 56 bis, secondo comma, di detto statuto,

vista la proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

considerando che è compito del Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto, determinare le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di informatica o un servizio di sicurezza, e che esercita le sue funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni in conformità dell'articolo 56 bis dello statuto dei funzionari, ha diritto ad una indennità di :

— 2 685 FB qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi ;

— 4 430 FB qualora lavori nel contesto di un servizio a turni di 24 ore su 24, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi ;

— 6 041 FB qualora lavori nel contesto di un servizio continuo.

A questa indennità si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario.

2. Qualora il servizio continuo o a turni non sia effettuato per l'intero mese, la somma da versare è pari ad un trentesimo dell'indennità in questione per ogni giorno di servizio prestato. Tuttavia nessuna indennità è dovuta se la durata del servizio continuo o a turni è inferiore a tre giorni al mese.

3. Il funzionario che dimostri di non poter svolgere, per un periodo non superiore ad un mese, il servizio continuo o a turni per motivi di malattia, di infortunio, di arresto degli impianti, di congedo per corsi di aggiornamento, o che si trovi in congedo annuale, conserva il diritto all'indennità. Qualora tale impedimento si prolunghi oltre un mese, il diritto all'indennità è sospeso alla fine di detto mese fino alla ripresa del lavoro.

Articolo 2

Il funzionario che ha diritto al versamento dell'indennità prevista dall'articolo 1 può beneficiare delle indennità per lavori gravosi di cui all'articolo 100 dello statuto solo fino ad un massimo di 600 punti, determinati conformemente al regolamento (Euratom) n. 1799/72 [3].

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 263 dell'11. 10. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 192 del 22. 8. 1972, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti di stabilimento.

Articolo 4

L'articolo 1 e l'articolo 4, secondo comma, del regolamento (Euratom) n. 1371/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, che determina le condizioni d'attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse a funzionari o agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolgono azioni indirette per talune prestazioni di servizio di carattere particolare (1), sono abrogati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 4.